



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Controlli finanza su eBay

Autore: Redazione | 23/10/2019



***È legittimo l'accertamento induttivo sulla base dei dati comunicati da E-Bay alla Guardia di Finanza: le operazioni online sono tutte tracciabili.***

Di recente, hai iniziato una seconda attività per arrotondare lo stipendio. Hai aperto un account su eBay e stai venendo dei prodotti senza una partita Iva. Gli affari vanno bene ed hai già accumulato diverse migliaia di euro. Questi soldi, però, sono rimasti in nero: per non pagare le tasse, ti sei guardato bene dal

dichiararli all’Agenzia delle Entrate. Ora, però, inizi a temere che il Fisco possa fare delle indagini e accorgersi che, sul tuo conto corrente, si è accumulato un cospicuo gruzzoletto. Quante probabilità ci sono che vengano eseguiti dei **controlli della finanza su eBay** e che, in tal modo, tu possa essere incastrato?

Anche su questo delicato tema – ossia sui possibili incroci tra i dati provenienti dalle piattaforme online e le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti – si è pronunciata la Cassazione. Con una recente ordinanza **[1]**, la Corte è stata chiamata a giudicare della legittimità di un **accertamento fiscale** sulla base dei dati comunicati da eBay alla Guardia di Finanza. Vediamo cosa è stato detto e quali sono i rischi per chi fa **vendite su internet senza dichiarare i ricavi**.

## **I controlli su eBay sono tracciabili?**

Partiamo da una considerazione abbastanza scontata: tutti i pagamenti eseguiti su carte ricaricabili, PostePay, PayPal e, soprattutto, sui conti correnti sono **tracciabili**. L’Agenzia delle Entrate può, dunque, ricostruire gli importi accreditati al contribuente e chiedergli spiegazioni. Se questi, alla richiesta di chiarimenti, non fornisce valide motivazioni circa le ragioni del bonifico, detti importi vengono considerati alla pari di compensi imponibili: ciò significa che vengono tassati e sanzionati.

Ora, siccome sul web le **transazioni** avvengono sempre tra persone a distanza di svariati chilometri, il **mezzo di pagamento** preferito è sempre quello elettronico.

Risultato: affacciandosi all’anagrafe dei conti correnti, l’ufficio delle imposte è in grado di individuare tutti gli utili fatti dal contribuente che non corrispondono a redditi ufficiali. E, in quanto tali, considerarli frutto di **evasione fiscale**.

## **Vendite su eBay: sono controllate**

Non ci sono solo i **controlli su conti e carte ricaricabili**. Le operazioni on line sono facilmente tracciabili e utilizzabili dal Fisco grazie ai **dati comunicati da eBay** alla Guardia di Finanza. Con questa spiegazione, la Cassazione ha confermato l’accertamento fiscale spiccato dall’Agenzia delle Entrate contro un contribuente che aveva venduto all’asta alcuni beni sul noto sito. L’uomo si era difeso sostenendo che, nonostante la spedizione degli oggetti, i clienti non lo

avevano mai pagato, sicché non aveva alcun reddito da dichiarare. Obiezione, però, respinta dai giudici.

I giudici partono da una considerazione di carattere pratico a cui siamo ormai tutti abituati: in quasi tutte le **vendite online**, ormai, la **consegna della merce** è successiva al **pagamento del prezzo**. Sicché, non è possibile sostenere di “non aver incassato” il prezzo pattuito. Laddove ci sia stata una **vendita dichiarata da eBay**, c'è stato anche un guadagno, che va dichiarato alle Entrate.

Peraltro - soggiunge la Cassazione - l'amministrazione finanziaria può emettere l'atto impositivo sulla base di semplici presunzioni. In particolare, ad avviso del Collegio, in caso di omessa dichiarazione fiscale, l'ufficio può procedere all'**accertamento induttivo del reddito imponibile** anche sulla base di **presunzioni** prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, le quali hanno il valore autonomo di **prova** della pretesa fiscale e producono l'effetto di spostare sul contribuente l'onere della prova contraria; il ricorso al metodo induttivo può, dunque, legittimamente fondarsi anche su dati e notizie raccolti dall'ufficio nei modi di legge (nella specie, tramite pvc della GdF).

Al di là delle argomentazioni tecniche, la pronuncia della Suprema Corte assume un particolare valore perché chiarisce **come la Finanza effettua gli accertamenti sulle vendite online**: chiedendo alle piattaforme, come ad esempio eBay, tutti i dati delle operazioni effettuate a favore di un determinato account.

## **I precedenti e i chiarimenti della Cassazione**

Del resto, solo un anno fa la stessa Cassazione **[2]** aveva avallato un accertamento sulla base dell'elenco delle operazioni commerciali fornite da eBay e riportate nel verbale della Finanza.

In tale decisione, i Supremi giudici avevano ricostruito che al pvc (**processo verbale di constatazione**) era stato allegato l'elenco delle operazioni trasmesso in file da eBay Europe sarl, e quindi riprodotto in uno schema redatto dalla Guardia di Finanza, con il dettaglio di ciascuna di esse (data, oggetto, importo, acquirente).

Il contribuente ha sempre la possibilità della prova contraria, ma deve essere in

grado di smentire il giro d'affari contestato dall'amministrazione finanziaria sulla base dei documenti trasmessi proprio da eBay.

Non è, peraltro, necessario che al processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza sia annesso il documento trasmesso da eBay con ogni singola operazione commerciale.

## **Note**

**[1]** Cass. ord. n. 26987/19 del 22.10.2019. **[2]** Cass. ord. n. 26107/18 del 18.10.2019: È legittimo l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate sulle attività commerciali eseguite sulla piattaforma eBay, anche se la documentazione relativa alle suddette operazioni sia richiamata solo per relationem nel verbale della Guardia di Finanza.